



**Unione Nazionale
Enalcaccia
Pesca e Tiro**

00182 ROMA - VIA LA SPEZIA, 35-1/A - CAS. POSTALE 4206 - TEL. 06 77.20.14.67 (R.A.) - FAX 06 77.20.14.56 - C.F. 80097130589
E-Mail: presidenza@enalcaccianazionale.it - www.enalcaccianazionale.it

PRESIDENZA NAZIONALE

ROMA, 8 settembre 2015

Prot.

Oggetto:

On.le Presidente
della XIII Commissione Ambiente
Senato della Repubblica
00186 ROMA

RELAZIONE

dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro in occasione dell'Audizione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica avente ad oggetto "Problematiche connesse all'espansione di specie selvatiche, in particolare del cinghiale" (Martedì 8 Settembre 2015).

Il tema che ci occupa va preliminarmente esaminato, sia pure in sintesi, sotto l'aspetto giuridico per risalire alle responsabilità e alle carenze di attenzione cui esse incombono.

Senza spendere parola, è per costante e consolidata giurisprudenza acclarato che per i danni causati dalla fauna selvatica, non potendosi di certo invocare il principio tradizionale di "responsabilità per omessa custodia dell'animale" (art. 2052 c.c.), risponde la Pubblica Amministrazione ex art. 2043 c.c. per responsabilità extracontrattuale aquiliana. In concreto tale responsabilità è da imputare all'ente a

cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e della fauna insediata.

Orbene la Legge n. 157/1992 dispone che le Province attuano la disciplina regionale (secondo il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000): da tali disposizioni discende che le Regioni hanno competenza essenzialmente in materia normativa e le Province hanno competenza nell'applicazione delle concrete funzioni di gestione nell'ambito del loro territorio.

I suesposti richiami normativi inquadrano, prima di ogni altra considerazione, il principio che incombe allo Stato e agli Enti territoriali la responsabilità sia per il mancato aggiornamento di adeguate disposizioni sul contenimento – oltre che sulla protezione – della fauna selvatica sia una oculata e partecipe gestione della presenza di quest'ultima sul territorio nazionale; e ciò a salvaguardia delle varie esigenze di ordine sociale, come la tutela degli interessi economici degli agricoltori, la difesa dell'ambiente e del sistema ecologico sempre più minacciato, nonché della stessa incolumità fisica di ogni cittadino.

Risulta quindi di tutta evidenza che il fenomeno riguardante la fauna omeoterma non si esaurisce *sic et simpliciter* nel problema della caccia – qualunque ruolo si voglia riconoscere a quest'ultima – ma investe un rilevante aspetto sociale e collettivo, che una serie di gravi episodi, non più sporadici e occasionali, hanno portato ormai ad una connotazione nazionale che esige l'intervento urgente delle forze politiche e amministrative e di quanti altri, in particolare i cacciatori (veri

protagonisti nella difesa dell'ecologia), possono collaborare per la soluzione del problema divenuto grave per i ritardi occorsi negli interventi finora mancati.

Peraltro va sottolineato che la questione è stata da tempo portata all'attenzione degli organi parlamentari come risulta dall'unito documento (allegato 1) – che si riporta *ob relationem* – presentato in una precedente Audizione, dove già venne richiamata la normativa da aggiornare, ed in particolare quella sulle Aree protette e sulla Legge quadro n. 394/91 e successive modificazioni.

Già in quella sede (Settembre 2014, XIII Commissione Camera) vennero forniti contributi e suggerimenti per gli interventi più opportuni prima che il problema della fauna – in particolare dei cinghiali che proliferano come “scrofe”! – diventasse una priorità fra le preoccupazioni emergenti. Gli argomenti addotti conservano ancor oggi i connotati dell'attualità.

Sembra perciò strano che il grave episodio di CEFALU' abbia scatenato i mass media contro i cacciatori, tacciati quali colpevoli dell'attuale stato di cose perché immettono cinghiali a fini venatori! Invece, nonostante che da anni in ITALIA si facciano abbattimenti di cinghiali, i danni continuano ad aumentare, con grave nocimento degli agricoltori ed anche delle casse pubbliche che sono costrette a stanziare somme sempre più ingenti per risarcire i danni procurati dagli ungulati.

L'emergenza riguarda le problematiche dei danni provocati all'ambiente ed alle produzioni agricole: in gioco vi sono la sopravvivenza di paesaggi di pregio e di un' economia rurale da difendere che si trova sull' orlo del collasso, proprio per i

danni provocati dalle specie ungulate (per l' 85% riconducibili al cinghiale: dato Regione Toscana); v'è criticità per gli argini dei fiumi; per l'abbandono delle zone rurali limitrofe alle aree protette (dalle quali i cinghiali si spostano nottetempo), per il mancato raccolto con conseguente aumento delle aree boscate quali luoghi ideali per la proliferazione del cinghiale. Le costose recinzioni poste a tutela delle produzioni agricole sono poco consone ad un paesaggio di grande valore ed uno squilibrio fra le specie selvatiche, con la diminuzione evidente di galliformi, dei quali il cinghiale si alimenta, in quanto onnivoro, e tali recinzioni oltretutto poco efficaci.

L'azione danneggiante del cinghiale riguarda:

- la pericolosità per l'uomo (*aggressione diretta; incidenti stradali*);
- i danni all'agricoltura ed al territorio (*devastazione delle aree coltivate; danneggiamento di piante selvatiche, molto spesso autoctone del luogo come le orchidee selvatiche*);
- i danni all'avifauna che nidifica sul terreno (*distruzione dei nidi; predazione delle uova e dei piccoli nati*).

L'ammontare di tali danni è certamente notevole.

Ed ancora, un altro dato negativo: interi bilanci degli A.T.C. (sorretti dalle tasse versate dai soli cacciatori iscritti) sono destinati al risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dal cinghiale che spesso proviene dalle aree protette, con

la conseguente limitazione delle spese per l'attività di ripopolamento di lagomorfi e galliformi nel territorio a caccia programmata.

I cacciatori, oltre ad essere gli attori principali per la limitazione della specie, offrono ore ed ore di volontariato a favore della tutela delle produzioni agricole, collaborando con gli agricoltori nella posa dei sistemi di prevenzione e dissuasione (recinti elettrici); ma allo stato il loro impegno non appare sufficiente.


Quali le misure da attuare quindi?

Alla base di ogni soluzione volta ad adottare i metodi per contenerli, occorre prima di ogni cosa dotarsi di una mappa generale che rilevi il fenomeno regione per regione. Necessita valutare capacità ricettiva e potenzialità del territorio popolato dai suidi al fine di determinare i piani di abbattimento. Indi occorre:

- evitare che Parchi, Oasi, Riserve Naturali Orientate ed altri territori preclusi alla caccia, diventino di fatto riserve naturali per cinghiali.
- prevedere la caccia al cinghiale all'interno delle aree a tutela della fauna soggetta alla L. 394/91 sui Parchi Nazionali ecc.; è bene ricordare infatti che è inutile cacciare il cinghiale o attuare metodi di controllo ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 nel territorio a caccia programmata, quando i cinghiali hanno il loro ricovero all'interno dell'area protetta e nottetempo si spostano provocando danni irreparabili alle produzioni agricole. Si potrebbe anche proporre la caccia di selezione nelle aree protette nel caso in cui l'ISPRA ritenga troppo impattiva la caccia in girata o braccata.

- ridurre le dimensioni delle aree protette, dove i cinghiali proliferano in massa indisturbati (rispettando comunque il parametro massimo del 30% del territorio interdetto alla caccia stabilito dalla normativa nazionale, oggi sicuramente superato).
- modificare la L. 157/92, ormai datata, consentendo la caccia al cinghiale in battuta e ampliando il periodo di caccia almeno dalla 3^a domenica di settembre al 31 gennaio successivo.
- eliminare le c.d. aree contigue, dove, data la limitata presenza di cacciatori (spesso solo residenti) i cinghiali si rifugiano.
- incentivare i miglioramenti ambientali, utili ad attirare i cinghiali (colture a perdere) collocati nelle zone di montagna, lontano dalle produzioni agricole.

Naturalmente per avviare a rapida soluzione il problema, occorre la collaborazione di tutte le forze (parlamentari e di Governo, delle AA.VV., degli agricoltori, degli ambientalisti, etc.) in grado di fornire, ciascuno per parte sua, il necessario apporto al fine di assecondare l'attuazione di una normativa che certamente va rivista e ammodernata.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Lamberto Cardia)


All. 1



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

00182 ROMA – VIA LA SPEZIA, 35-1/A – CAS. POST. 4208 – TEL. 06/77.201.467 (r.a.) – FAX 06/77.201.456 – C.F. 80097130589
E-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it

➤ **Alla XIII Commissione Permanente
(Agricoltura)
Camera dei Deputati
ROMA**

Oggetto:- Memoria dell'Unione Nazionale Enalcaccia – Pesca – Tiro in occasione dell'audizione informale del giorno 25/09/2014.

On.le Presidente, On.le Deputati,

a nome dell'ENALCACCIA e mio personale desidero ringraziare vivamente per l'occasione di incontro di oggi atta a consentire di fornire un contributo al dibattito su una materia che sempre più presenta aspetti di preoccupante rilievo.

L'approccio al problema cinghiale e le diverse ipotesi in ordine ai metodi di contenimento, di cui alle Risoluzioni n.° 7 – 00268 (Bernini) e n.° 7 – 00249 (Cenni), non appaiono oggi i più appropriati per molteplici motivi.

Premesso e scontato che la proliferazione dei cinghiali è un dato assodato nella maggior parte delle regioni italiane e che essa ha conosciuto un aumento esponenziale nell'ultimo ventennio, non appaiono condivisibili le considerazioni eziologiche alle quali il fenomeno è fatto risalire, quali:

- * **le immissioni a scopo venatorio di esemplari provenienti dal Centro Europa,**
- * **la contaminazione delle specie autoctone con soggetti importati,**
- * **la conseguente destrutturazione della piramide delle classi di età,**
- * **l'esigenza di rendere più stringente il rilascio delle licenze di caccia, previo superamento di accurati test psico – attitudinali e di idoneità fisica.**

Venendo ad una più approfondita analisi delle cause individuate nella Risoluzione n.° 7 – 00268, si ritiene di dover osservare:

- a) la Legge n.° 157/1992 – Articolo 20 consente "l'introduzione dall'estero di fauna selvatica, purchè appartenente a specie autoctone, solo allo scopo di ripopolamento e di miglioramento

genetico" e che le "autorizzazioni (3° comma articolo 20) sono rilasciate dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste su parere dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica". E' ovvio che la responsabilità (se di responsabilità si può parlare) non può essere fatta ricadere sui cacciatori, considerato che la Pubblica Amministrazione, in particolare Province e Regioni, esercitano funzioni di controllo, coordinamento e indirizzo su A.T.C. e Comprensori Alpini;

- b) la diffusione e la proliferazione del cinghiale nelle diverse regioni non è peraltro riconducibile ad una medesima causa. Se nel Centro – Sud, in particolare la sua presenza può considerarsi storica, stabile e antecedente alla promulgazione della Legge n.° 157/1992, al Nord ed in particolare nelle regioni del Nord – Est, Alpi Centro – Orientali comprese, la sua comparsa è da ricondursi unicamente al sopraggiungere del cinghiale dalle regioni dell'Ex Jugoslavia e dal Centro Europa. L'insediamento ha interessato dapprima tutta la fascia collinare e prealpina con successive diramazioni verso la Pianura Veneta, i Colli Berici ed Euganei seguendo l'alveo dei più importanti fiumi che scendono dai contrafforti alpini, dove pure la specie radicandosi mina la sopravvivenza di soggetti della tipica fauna alpina quali Coturnice e Tetraonidi, in quanto il cinghiale, onnivoro ed estremamente vorace, ne distrugge i nidi;
- c) l'asserita destrutturazione della piramide delle classi di età non può essere invocata come causa dell'aumentata proliferazione poiché il cinghiale non è mai stato fatto oggetto di prelievo in caccia di selezione con conseguente assegnazione dei capi da prelevare in base a ben precise fasce di età. Nelle Regioni in cui la caccia è di norma praticata con forme tradizionali, esso viene prelevato con il "sistema della battuta / cacciarella" o con il "metodo della girata". Detti metodi sono assai diffusi lungo tutta la catena appenninica e non prevedono limitazioni numeriche per quanto concerne il piano annuale di prelievo. Nelle Regioni del Nord – Italia esso viene per lo più fatto oggetto di "piani di prelievo annuali" e a scopo di "controllo numerico" o "di eradicazione", quest'ultima in particolare dai siti in cui l'impatto ambientale sulle coltivazioni e sulla sicurezza stradale appare maggiore. Gli abbattimenti sono consentiti unicamente "dalla posta" anche in ore notturne, non essendo compatibile la caccia vagante in battuta con la primaria esigenza di garantire la sicurezza in aree intensamente antropizzate.
- d) L'invocato "rilascio più stringente della licenza di caccia, previo superamento di accurati test psico – attitudinali" è solo frutto di una pregiudiziale contrarietà ideologica all'esercizio venatorio da parte del mondo ambientalista che ritiene che la proliferazione del cinghiale possa essere contenuta con metodi ecologici e/o incruenti (sterilizzazione farmacologica, recinzioni, ecc...).
- Chi li propone ignora che il "cinghiale"
- * è assai prolifico e la sua prolificità è direttamente proporzionale all'abbondante disponibilità di cibo rinvenibile in tutte le aree ad agricoltura intensiva e/o specializzata,
 - * è insediato in aree spesso inaccessibili all'uomo causa l'abbandono della collina e dei rilievi di medio – bassa altitudine coperti da bosco ceduo e da rovi;
 - * ha un atteggiamento elusivo e di massima diffidenza verso l'uomo;
 - * nottetempo può spostarsi mediamente di 10 / 20 Km dalle località in cui si rifugia durante il giorno;

- * non trova al momento nel territorio nazionale “dei competitors” in grado di limitarne consistenza ed espansione.

Le Regioni per il contenimento numerico della specie, attualmente insediata in ampi areali capaci di assicurare notevoli capacità trofiche ed alimentari al cinghiale, previa conferenza Stato/Regioni, devono innanzi tutto uniformare la normativa, definendo con linee guida cogenti:

- * tempi e metodi di caccia identici e sistematici, che consentano una minima flessibilità in relazione a particolari situazioni locali,
- * l'attività di controllo numerico delle popolazioni anche mediante l'abbattimento in epoca ed orari che prescindano dall'esercizio venatorio, da effettuarsi sotto rigoroso controllo degli organi di vigilanza e di polizia preposti, nelle zone dove dette popolazioni risultino più consistenti e il rischio di danni alle coltivazioni appaia più elevato;
- * l'utilizzo di chiusini resi operativi sotto il controllo degli organi di vigilanza,
- * attenta vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione sui Piani di Ripopolamento e di introduzione di fauna stanziale predisposti ed operati dagli A.T.C. e dai Comprensori Alpini, al fine di prevenire l'introduzione di soggetti alloctoni da altri Paesi Europei. Regioni e Province alle quali competono funzioni di controllo, coordinamento, gestione tecnico – amministrativa e U.L.S.S., cui compete il controllo medico veterinario, vanno responsabilizzati, affinché la vigilanza risulti effettiva e sistematica;
- * criteri, tempi e procedure per l'accertamento dei danni denunciati dagli agricoltori e loro effettiva liquidazione,
- * obbligo di conferimento agli enti pubblici preposti alla gestione tecnico – amministrativa della caccia di tutte le spoglie dei cinghiali abbattuti in occasione degli interventi di controllo numerico e/o eradicazione dai siti inadeguati, consentendo alla Pubblica Amministrazione attraverso l'eventuale alienazione delle carni, la integrazione del “fondo pubblico da destinarsi al risarcimento dei danni in agricoltura”,
- * effettivo trasferimento dallo Stato alle Regioni del 50% degli introiti derivanti dal pagamento da parte dei cacciatori della tassa di concessione governativa, così come previsto dalla Legge n.° 388 del 23/12/2000.

Questi due ultimi punti sono essenziali e fondamentali per realizzare l'auspicata **“interazione sinergica ed integrata tra Agricoltori e Cacciatori”** in quanto l'attività agricola finalizzata alla produzione di reddito, non può essere penalizzata dalle lungaggini burocratiche o da inefficienza della Pubblica Amministrazione, lasciando spazio al permissivismo sulla base di un semplicistico principio di autotutela. Il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica deve essere sempre commisurato all'entità del danno e non deve gravare solo sui cacciatori ma su tutta la collettività essendo la fauna patrimonio indisponibile dello Stato.

Com'è noto desumere da quanto sinora osservato, la situazione di squilibrio che è dato riscontrare nelle varie Regioni – nonostante le disposizioni contenute nella legislazione territoriale e nei calendari venatori – è data dal fatto che non vi è stata una programmazione e gestione adeguate sulla fauna selvatica, in specie sul prelievo della fauna presente in eccesso rispetto al territorio usufruibile, con particolare riferimento alle aree e zone protette. Queste ultime sono divenute fortino di protezione degli ungulati. Ed allora oltre a studiare come

reperire le risorse per risarcire i danni della fauna selvatica, occorrerebbe individuare tutte le possibilità per prevenire a monte la produzione dei danni.
Di qui le proposte che si ritiene di condensare come appresso:

- 1- ricomporre gli squilibri ecologici sul territorio agro-silvo-pastorale, iniziando proprio dalle aree naturali protette, secondo quanto previsto dall'art. 11 (in particolare il comma 4), e dall'art. 22 (riferimento ultima parte lett. "a" del comma 1; comma 3; comma 6), della Legge 394/91;
- 2- tutelare la fauna selvatica oggetto di predazione e allontanamento dal proprio habitat in conseguenza di una eccessiva presenza di alcune specie di fauna selvatica sullo stesso spazio territoriale;
- 3- valutare positivamente le ragioni che ammettono l'esercizio del prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della legge N.157/1992;
- 4- modificare l'art. 9, comma 4, della Legge 394/91 prevedendo la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute nella composizione del Consiglio Direttivo;
- 5- provvedere, senza eccessivi aggravii burocratici, al dovuto risarcimento dei danni causati da fauna selvatica;
- 6- valutare la possibilità che la gestione dell'ambiente, dal punto di vista della spesa, possa trasformarsi in una reale risorsa, prevedendo con una apposita regolata norma, la commercializzazione di alcune specie di fauna selvatica (in particolare quella produttiva di danni) prelevata dalle aree protette;
- 7- costituire un tavolo tecnico-scientifico tra i rappresentanti dei due Ministeri interessati, dell'ISPRA, di organismi di ricerca tecnico-scientifica, delle associazioni ambientaliste e degli agricoltori, nonché dei rappresentanti delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute; l'apporto di questi ultimi è da ritenere particolarmente utile, anzi indispensabile.

Risoluzione BERNINI

Venendo in particolare all'esame della Risoluzione 7-00268 Bernini ed altri, si formulano le seguenti considerazioni.

Dopo l'entrata in vigore della legge 157/92 e delle inerenti leggi regionali, non sono stati immessi più i cinghiali nel territorio. E' invece confermato che anche le scrofe "Major" maremmane immesse nei territori pieni di Castagni e Querce dai dolci frutti, (al contrario ad es. dei Lecci della macchia mediterranea maremmana che producono frutti amari), danno al cinghiale un immenso vigore energetico facendo aumentare la loro prole dai due/tre soggetti a cinque/sei e a volte di più. Se poi si osserva che le zone di divieto sono spesso confinanti con i grandi appezzamenti di Mais, Girasoli, uve pregiate o altri prodotti appetibili, lì avviene il danno maggiore. Per quanto riguarda la Legge Regionale TOSCANA (n. 3/94) occorrerebbe dare la possibilità di cacciarlo sin dal mese di settembre, quando cioè nel territorio vi sono ancora molti prodotti agricoli e non a gennaio (quando nel territorio non esistono più le colture). Occorrerebbe dare la possibilità di poterli prelevare nei loro "santuari" dove si rifugiano appena iniziano le prove dei cani e la stessa caccia. I suidi escono di notte per fare danni all'agricoltura ed al mattino si rintanano e lì si riproducono in pace. Dunque non sono affatto risolutive le recinzioni con alte reti metalliche elettrosaldate.

I sistemi di contenimento non cruenti sono poco efficaci ed hanno anche contribuito alla presenza di un alto numero di ungulati. Se si vuol ridurre la specie è più sicuro un intervento dei cacciatori (il mangime con la pillola antifecondativa è inapplicabile).

Trattando del documento CENNI va osservato quanto segue.

Lettera d. Le aree sono già individuate, zona vocata e zona non vocata. Nei divieti, nelle oasi, nelle zone di ripopolamento e cattura il cinghiale va eradicato.

Lettera e. Le aree contigue si sono rivelate un fallimento per disparità di aventi diritto alla presenza come cacciatori per alcune forme di caccia e sono un sicuro "pre-ricovero" per i cinghiali.

Un particolare contributo di esperienza e di proposte ci è pervenuto dai nostri organismi territoriali della LIGURIA.

La durata dell'attività venatoria della caccia al cinghiale è legata al numero di abbattimento dei capi e quindi deve durare da ottobre a dicembre. Se non viene raggiunto il numero dei capi abbattuti si prosegue per tutto il mese di gennaio.

Vengono fatti abbattimenti selettivi durante l'anno nella zona di loro competenza, dagli stessi componenti la squadra se trattasi di selettori, con la presenza di una guardia Provinciale. Inoltre, su richiesta di agricoltori e singoli cittadini, vengono fatti abbattimenti con i selettori (cioè cacciatori che hanno seguito un corso specifico tenuto da docenti qualificati).

Per i danni subiti dagli agricoltori, purtroppo le risorse finanziarie diminuiscono ogni anno ed il rimborso (pari all'80%) viene prelevato dalla tassa regionale versata dai cacciatori.

Un problema per la provincia spezzina è il Parco Nazionale delle Cinque Terre che pratica la selezione con propri selettori, confinando però con le zone di territorio libero. La zona di confine risulta una riserva naturale per cinghiali che, in numero notevole, a caccia chiusa invadono il territorio confinante il parco in cerca di cibo e appena inizia la stagione venatoria, rientrano nel Parco. Sarebbe opportuno che la selezione fosse fatta da tutti i componenti la squadra di cinghiali e non solo dai selettori, il cui operare appare insufficiente.

L'emergenza cinghiale deve, peraltro, essere l'occasione anche per una più ampia riflessione sulla presenza e l'eccessiva proliferazione di altre specie in parte cacciabili "opportuniste", "predatrici e non", "alloctone" che pregiudicano il già fragile equilibrio naturale.

E' il caso dei:

- * **Cervidi** (capriolo, daino, cervo) la cui consistenza in determinati areali sta divenendo insostenibile (vedasi i Cervi del Cansiglio e nel Nord - Est, il capriolo e il daino nella fascia di Centro - Nord dell'Appennino) in quanto non si è finora provveduto ad attivare razionali piani di prelievo selettivo per classi di età, ragion per cui oltre agli immane danni all'agricoltura e all'ambiente oggi si prefigura anche rischi di malattie;
- * dei **Canidi**: soprattutto la volpe, quest'ultima in crescita esponenziale, fonte di patologie quali rabbia silvestre, scabbia e rogna e di danni per gli allevatori di animali di bassa corte;

- * **Corvidi e storni:** i primi fonte di danni, tutt'altro che trascurabili in agricoltura, e della sistematica distruzione dei nidi, dei piccoli nati dei passeriformi, nonché dei giovani nati di fagiani e lepri.

I secondi fonti di gravi danni in agricoltura (frutteti, vigneti ed uliveti), nonché dell'imbrattamento dei palazzi cittadini eletti a pollai / dormitorio nella stagione autunno – invernale. Appare infatti un paradosso l'attuale sistema che consente la caccia allo storno oggi in espansione dilagante cacciabile solo in deroga e con un numero limitato di capi.

- * **Colombi e gabbiani:** oramai padroni indiscussi di paesi, città ed aeroporti, causa di degrado urbano, di danneggiamento di opere d'arte, di monumenti architettonici insudiciati dalle loro deiezioni e anche fonte di rischi per la sicurezza del traffico aereo;

- * **Uccelli pelagici:** (Cormorani e financo Pellicani) che costituiscono un vero flagello per la fauna ittica delle acque interne (laghi e fiumi), valli, barene in cui si pratica l'allevamento intensivo di specie pregiate (salmonidi, branzini, orate, sogliole, ecc...) divenuti altrettanti luoghi di predazione ad opera di specie alloctone.

Nei confronti di alcune di dette specie negli ultimi anni spesso si è fatto ricorso a metodi ecologici ed incruenti, rivelatisi tanto dispendiosi quanto inefficaci, impiegando mangimi medicati e sterilizzanti (soprattutto all'indirizzo dei colombi) ma che hanno sortito l'unico effetto di rendere a loro volta sterili i loro competitors (predatori), cioè i rapaci diurni che delle carni dei primi sono consumatori.

Se si intende evitare che si continui a convivere con "emergenze continue", è necessario stabilire con chiarezza e fermezza modalità e tempi atti a prevenirle, accantonando l'ideologia animalista che di fatto trascura l'uomo e l'ambiente in cui viviamo, concorrendo ad alterarne i fragili equilibri.

Ringrazio per l'attenzione e rinnovo i migliori saluti.

Roma, 25.09.2014

Il Presidente
(Avv. Lamberto Cardia)





DANNI DA FAUNA SELVATICA ED AREE PROTETTE

Da molto tempo, da parte di alcune categorie interessate, in particolare agricoltori e mondo venatorio, è stata rappresentata e denunciata la rilevante criticità determinata dai danni causati sia all'agricoltura, sia alla zootecnia, ed anche alla piccola fauna ed avifauna selvatica, da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita, come ungulati e suidi.

Oggi che il fenomeno, dal punto di vista produttivo di ingenti danni, ha raggiunto proporzioni allarmanti, sembra che la Politica voglia dedicare, a tale problema, una speciale attenzione per porvi un argine e trovare idonee soluzioni.

L'argomento danni che qui trattiamo ci porta inevitabilmente a richiamare e coinvolgere le normative sulle aree protette ed in particolare la Legge quadro N.394/91 del 6.12.1991 e successive modifiche.

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Ma cosa ha fatto lo Stato ed anche le Regioni, quest'ultime per quanto di loro competenza?

Entrambi piuttosto succubi di un esasperato ambientalismo, hanno ingessato il territorio, oltre ad emanare norme riduttive e limitative dell'attività venatoria.

Non vi è stata, e non vi è, una adeguata programmazione e gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al prelievo della fauna presente in eccesso, rispetto al territorio usufruibile, specialmente nelle aree e zone protette.

Queste ultime in sostanza sono divenute serbatoio e fortino di protezione, in particolare di ungulati e suidi, per i quali necessita un continuo monitoraggio finalizzato, soprattutto, al mantenimento di un rapporto di equilibrio tra territorio e fauna.

E' mancata, o si è comunque rivelata inefficace, quella attività di prevenzione e controllo su tutte quelle specie potenzialmente idonee a procurare danni non solo all'agricoltura ed alla zootecnia, ma anche ad altra fauna selvatica, oltre che all'uomo.

Ci si occupa oggi (ed anche giustamente) di trovare risorse per risarcire i danni prodotti da fauna selvatica, piuttosto che prevenire a monte la possibilità che certa fauna selvatica, peraltro ben individuabile, possa produrre danni.

Necessitano iniziative urgenti, quanto razionali, perché si effettui un reale censimento ed accertamento della situazione (in primo luogo nei parchi ed aree protette) previa ricerca degli strumenti finanziari occorrenti. Fare ricorso alle deroghe di alcune norme della legislazione vigente per l'esercizio dell'attività venatoria finalizzata ad interventi di selezione e controllo.

La tutela dell'ambiente non può e non deve impedire l'esercizio di attività d'impresa, in particolare quelle agricole ed artigianali, ed altre attività di supporto che si conciliano con il territorio.

Si ritiene:

- 1- che necessiti ricomporre gli squilibri ecologici sul territorio agro-silvo-pastorale, iniziando proprio dalle aree naturali protette, secondo quanto previsto dall'art. 11 (in particolare il comma 4), e dall'art. 22 (riferimento ultima parte lett. "a" del comma 1; comma 3; comma 6), della Legge 394/91;
- 2- che occorra tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, i fondi coltivati e gli allevamenti;
- 3- che merita eguale tutela la fauna selvatica oggetto di predazione e allontanamento dal proprio habitat in conseguenza di una eccessiva presenza di alcune specie di fauna selvatica sullo stesso spazio territoriale;

- 4- che vada effettuato un monitoraggio ed un controllo sullo stato di conservazione delle specie di fauna selvatica, con particolare riferimento agli habitat;
- 5- che vengano individuati mezzi e strumenti, anche di tipo gestionale, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane;
- 6- che si valutino positivamente le ragioni che ammettono l'esercizio del prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della legge N.157/1992;
- 7- che si tuteli certezza e celerità perché si provveda, senza eccessivi aggravii burocratici, al dovuto risarcimento dei danni causati da fauna selvatica;
- 8- valutare la possibilità che la gestione dell'ambiente, dal punto di vista della spesa, possa trasformarsi in una reale risorsa, prevedendo con una apposita regolata norma, la commercializzazione di alcune specie di fauna selvatica (in particolare quella produttiva di danni) prelevata dalle aree protette;
- 9- che si proceda a monitorare, rilevare, analizzare ogni status nelle premesse evidenziato, perché si cerchino soluzioni idonee, si suggeriscano e si attuino quelle misure ritenute opportune;
- 10- che, ai fini di cui sopra, appare necessario costituire un tavolo tecnico-scientifico, del quale vadano a fare parte, oltre ai rappresentanti dei due Ministeri interessati, dell'ISPRA, di organismi di ricerca tecnico-scientifica, delle associazioni ambientaliste e degli agricoltori, anche i rappresentanti delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute.

L'apporto di questi ultimi è da ritenere indispensabile.

A tale proposito si auspica che venga accolta la richiesta, già avanzata da tempo, di procedere alla modifica dell'art. 9, comma 4, della L.394/91, nella parte in cui non prevede la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute nella composizione del Consiglio Direttivo.